



Reg.Delib. n. 16

COMUNE DI VALSTAGNA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010. Propaganda elettorale diretta ed indiretta. Determinazione degli spazi.**

Il giorno 24 febbraio 2010 alle ore 20.00, nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	
Moro Angelo	Sindaco	si	
Costa Lorianò	Assessore (Vice-Sindaco)	si	
Costa Valerio	Assessore	si	
Cavalli Matteo	Assessore	si	
Maggiolo Paola	Assessore esterno	si	

Pareri ex art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000

Settore Proponente: Area Amministrativa

Responsabile Area: parere favorevole per la regolarità tecnica.

(firma) _____ data 24.02.2010

Ragioniere Capo: parere favorevole per la regolarità contabile. Si attesta altresì la copertura finanziaria come indicato all'interno del presente provvedimento.

(firma) _____ data 24.02.2010

Partecipa alla seduta la dott.ssa Caliulo Angioletta - Segretario Comunale.

Il Sig. Moro Angelo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, dato atto che è stata espletata la procedura di cui all'art.49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000.

La Giunta Comunale adotta il provvedimento trascritto all'interno.

LA GIUNTA COMUNALE

- **VISTO** il Decreto del Rappresentante dello Stato per i Rapporti con il Sistema delle Autonomie nella Regione Veneto n. 23/10522/U.R.S. del 2 febbraio 2010 con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per le elezioni Regionali del 28 e 29 marzo 2010;
- **VISTO** l'art.2 della legge 04.04.1956 n.212, come modificato dall'art.2 della legge 24.04.1975 n.130, che fa obbligo di stabilire in ogni centro abitato, con popolazione superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo e secondo comma dell'art.1 della legge stessa, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;
- **RILEVATO** che occorre, sempre in forza dell'art.2 di detta legge 130/1975, delimitare gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti inerenti direttamente od indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare le scelte elettorali, da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale con liste di candidati;
- **RITENUTO:**
 - che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione residente, secondo la tabella di cui all'art.2, secondo comma, della legge sopradetta;
 - che qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro od il tabellone nelle misure prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi il più possibile vicini e che l'insieme degli spazi così delimitati costituisce un'unità agli effetti del calcolo del numero minimo o massimo degli spazi prescritti per ogni centro abitato dall'art.2, secondo comma, della legge n.212 (par.7 circ. min. 1043/V dell'08.04.1980);
- **RILEVATO:**
 - che per motivi di sicurezza, contenimento delle spese, mutata densità abitativa, si necessita rideterminare in parte i centri abitati nei quali riservare gli spazi per l'affissione della propaganda elettorale;
 - che nel centro abitato di San Gaetano, lo spazio prima utilizzato, constatata la ristrettezza della carreggiata, la prossimità della curva e l'aumentato numero di tabelloni da installare, ne sconsigliano l'utilizzo per ragioni di sicurezza;
 - rilevato che il centro abitato di Costa, nel quale in passato era stato individuato uno spazio per l'affissione della propaganda elettorale, conta di fatto meno dei 150 abitanti previsti dalle norme in vigore;
- **RITENUTO:**
 - quindi d'individuare, considerate le osservazioni sopra esposte, ai fini dell'applicazione della legge 130/1975, come specificato nel paragrafo 8, della circolare ministeriale n.1943/V, dell'08.04.1980, come un unico raggruppamento abitativo e tale individuato anche come un'unica sezione elettorale, la numero 3, comprendente le località San Gaetano, Sasso Stefani e Costa;
 - d'individuare all'interno del predetto centro suddetto, una dislocazione dei tabelloni elettorali più consona, per ragioni di sicurezza, vista l'entità degli stessi;
- **DATO ATTO** che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in equa proporzione per tutto l'abitato;
- **VISTO** l'art.52 della legge 25.05.1970, n.352;
- **VISTE** le circolari 8 aprile 1980, n.1943/V del Ministero dell'interno e n.3/24 in data 02.04.2001, della Prefettura di Vicenza;
- **VISTE** le disposizioni ministeriali;
- **VISTA** la circolare n.1/17 del 15.02.2010 della Prefettura di Vicenza;

- **CON** i poteri di cui all'art.2 della legge n.130/75;
- **VISTI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi uffici, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
- **CON** voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono come qui trascritte;
2. di stabilire, in esecuzione della legge 04.04.1956, n.212 e successive modifiche, nei centri abitati indicati nel prospetto in calce, gli spazi a fianco di ciascuno indicati, per l'affissione esclusiva di stampati, di giornali murali od altro e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'art.1 di detta legge, da parte di coloro che partecipano direttamente e non alla competizione elettorale;
3. di delimitare gli spazi destinati esclusivamente alla propaganda indiretta di cui sopra, ai sensi del 2° comma dell'art.1 della legge, nella misura prescritta dall'articolo citato, in rapporto alla popolazione residente del Comune, che è di 1.894 abitanti e cioè:
 - metri 2 (due) di altezza per metri 4 (quattro) di base.

PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| - CAPOLUOGO | - Tabelloni località Stazzi |
| - CENTRO ABITATO OLIERO | - Tabelloni località Oliero di Sotto |
| - CENTRO ABITATO S. GAETANO – COSTA | - Tabelloni località S.Gaetano strada comunale |

PROPAGANDA ELETTORALE INDIRETTA:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| - CAPOLUOGO | - Tabelloni località Stazzi |
| - CENTRO ABITATO OLIERO | - Tabelloni località Oliero di Sotto |
| - CENTRO ABITATO S. GAETANO – COSTA | - Tabelloni località San Gaetano strada comunale |

Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE



Certificato di pubblicazione

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____

ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Valstagna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge nel periodo suindicato, **è divenuta esecutiva** dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Valstagna, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
